

## **Regolamento della Scuola cantonale di diploma[1]**

(del 30 agosto 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996,[2]

**d e c r e t a :**

### TITOLO I **Disposizioni generali**

#### **Formazioni**

**Art. 1** Il presente regolamento si applica alle seguenti formazioni:

- a) corso triennale (dal decimo al dodicesimo anno di scolarità);
- b) corso della durata di un anno (decimo anno di scolarità) e anno intensivo che permette il passaggio al terzo anno del corso triennale;
- c) corso serale per adulti.

#### **Scopo dei corsi**

**Art. 2** Il piano di studio e il programma mirano principalmente a:

- a) assicurare lo sviluppo di una cultura generale orientata verso la comprensione della realtà attuale;
- b) valorizzare le capacità di contatto umano, la creatività e lo spirito d'iniziativa;
- c) dedicare una particolare attenzione all'educazione della persona;
- d) permettere la scelta o la conferma di un orientamento scolastico e professionale, in particolare nel settore sanitario e sociale.

#### **Commissione di vigilanza**

**Art. 3** Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di vigilanza composta di sette membri e ne designa il presidente.

#### **Esperti di materia**

**Art. 4** <sup>1</sup>Per ogni disciplina di studio il Consiglio di Stato incarica un esperto di materia.

<sup>2</sup>Gli esperti sono a disposizione della Commissione di vigilanza e della direzione per svolgere le seguenti funzioni:

- a) consulenza scientifica e didattica per l'insegnamento;
- b) coordinamento, vigilanza di carattere scientifico e didattico e valutazione dell'insegnamento;
- c) partecipazione agli esami finali secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

#### **Obbligo di frequenza**

**Art. 5** L'obbligo di frequenza delle lezioni si estende anche a tutte le attività scolastiche dichiarate obbligatorie dalla direzione della scuola.

#### **Assenze**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il controllo e la giustificazione delle assenze avvengono secondo modalità stabilite dalla direzione.

<sup>2</sup>Il docente di classe considera con lo studente i problemi posti dalle ripetute o prolungate assenze. Quando lo ritiene necessario egli informa il Consiglio di classe e la direzione.

<sup>3</sup>La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di esclusione dalla scuola, indipendentemente da colpe disciplinari.

### TITOLO II **Corso triennale** CAPITOLO I **Piano degli studi**

#### **Conformità**

**Art. 7**

<sup>1</sup>Il piano degli studi della Scuola di diploma è conforme alle Direttive per il

riconoscimento delle scuole di diploma emanate l'11 giugno 1987 dalla Conferenza svizzera dei direttori dell'istruzione pubblica.[3]

2L'insegnamento comprende i seguenti sette campi di studio, che possono comporsi di più materie: 1. lingua materna; 2. altre lingue; 3. matematica; 4. scienze naturali; 5. scienze sociali; 6. educazione artistica e fisica; 7. scienze dell'educazione.

### Piano delle lezioni settimanali

**Art. 8** Il piano delle lezioni settimanali è stabilito come segue:

Materie	X anno	I triennale	II triennale	III triennale
a) Lingua materna				
Italiano	4	4	4	4
b) Altre lingue				
Francese	3	3	3	3
Tedesco	3	3	3	3
c) Matematica	3	3	3	2
d) Scienze naturali				
Biologia	3	3	3 (2+1) <sup>1</sup>	3 <sup>2</sup>
Chimica	2	2	2 (1+1) <sup>1</sup>	
Fisica	2	2	2	1
e) Scienze sociali				
Storia e introduzione alle	2	2	2	
Istituzioni sociali e politiche	-	-	-	
Sociologia	-	-	-	3 <sup>3</sup>
Geografia e nozioni di economia	2	2	2	
f) Educazione artistica e fisica				
Educazione fisica	3	3	3	3
Animazione teatrale	2	2	-	-
Educazione artistica (a opzione)	-	-	2	2
g) Scienze dell'educazione				
Educazione alla salute e al consumo	-	-	-	2
Strategie dell'apprendimento	14	14	-	-
Psicologia	-	-	2	-
Lavoro di diploma	-	-	-	3 <sup>5</sup>
Elaborazione testi	1	1	-	-
Opzioni	2	2	2	4
Introduzione alle problematiche professionali	-6	-6	-6	-
<b>Totale ore</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

Per le materie contrassegnate dalle note numeriche valgono le seguenti spiegazioni:

1 Esercitazioni pratiche di laboratorio (cfr. art. 13)

2 Lezioni integrate di biologia e di chimica (cfr. art. 16)

3 Area di materia in scienze sociali (cfr. art. 17)

4 Classe dimezzata (cfr. art. 12)

5 La presenza in sede non è sempre obbligatoria (cfr. art. 19)

6 Corsi a blocco

### Materie opzionali

**Art. 9** Le materie opzionali sono le seguenti:

a) I anno:

inglese, cucina, laboratorio di fotografia, educazione visiva, attività creativa e lavoro manuale, musica vocale, musica strumentale, ritmica e danza, laboratorio di igiene;

b) II anno:

cucina, storia dell'arte, informatica 1, inglese, laboratorio di igiene, laboratorio di fotografia;

c) III anno:

laboratorio di scienze, informatica 1, informatica 2, storia dell'arte, letteratura italiana, inglese, filosofia, psicologia, pedagogia, sociologia.

### **Educazione artistica**

**Art. 10** Le materie a opzione del secondo e del terzo anno di corso nel campo dell'educazione artistica sono le seguenti:

- a) Il anno:  
spettacolo teatrale, educazione visiva, attività creativa e lavoro manuale, musica vocale, musica strumentale, ritmica e danza;
- b) III anno:  
spettacolo teatrale, educazione visiva, attività creativa e lavoro manuale, musica vocale; musica strumentale, ritmica e danza.

### **Iscrizione e organizzazione dei corsi opzionali**

**Art. 11** <sup>1</sup>Lo studente deve annunciare al momento dell'iscrizione al primo anno, rispettivamente al momento dell'iscrizione all'anno successivo, i corsi opzionali che intende seguire.

<sup>2</sup>L'iscrizione a un corso opzionale è vincolante e comporta la frequenza regolare e una valutazione; la nota viene iscritta nella pagella e, per le opzioni del terzo anno, nel diploma.

<sup>3</sup>Ad eccezione dell'inglese, l'opzione scelta non può di regola essere ripetuta negli anni successivi.

<sup>4</sup>Un corso opzionale può essere organizzato quando vi sono almeno 10 iscritti.

### **Strategie dell'apprendimento**

**Art. 12** Durante il primo anno sono istituite lezioni destinate a favorire l'acquisizione di metodi di studio e d'apprendimento da parte dello studente, che si svolgono con metà classe.

### **Esercitazioni pratiche di laboratorio**

**Art. 13** Sono istituite esercitazioni pratiche di laboratorio nelle materie biologia e chimica durante il secondo anno di corso, che si svolgono nella rispettiva materia con metà classe durante due lezioni quindicinali alternate.

### **Stage**

**Art. 14** <sup>1</sup>Nel corso del secondo anno l'allievo è tenuto ad effettuare uno stage a carattere informativo e orientativo conformemente alle finalità della scuola.

<sup>2</sup>La durata dello stage è di due settimane.

### **Seminari**

**Art. 15** A partire dal secondo anno sono istituiti seminari a carattere pluridisciplinare per approfondire tematiche con docenti di diverse materie.

### **Biologia e chimica**

**Art. 16** Nel corso del terzo anno è istituita un'unica area di materia per biologia e chimica, in cui le lezioni si svolgono in modo integrato.

### **Scienze sociali**

**Art. 17** Durante il terzo anno l'insegnamento nel campo delle scienze sociali costituisce un'unica area di materia ed ha luogo tramite seminari tematici a carattere pluridisciplinare nelle materie di storia e d'introduzione alle istituzioni politiche e sociali, di sociologia, di geografia e di nozioni di economia.

### **Civica e educazione alla cittadinanza**

**Art. 17a**<sup>[4]</sup> <sup>1</sup>L'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza sono compresi nella materia Storia e introduzione alle istituzioni sociali e politiche del I° e II° anno e nella materia Scienze sociali del III° anno.

<sup>2</sup>La valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi è inserita nelle materie indicate al cpv. 1.

### **Diplomi internazionali di lingue**

**Art. 18** Il livello di formazione nelle materie di francese, tedesco e di inglese mira al conseguimento di diplomi riconosciuti a livello internazionale nelle rispettive lingue.

### **Lavoro di diploma**

**Art. 19** <sup>1</sup>Nel corso del terzo anno lo studente è chiamato a svolgere un lavoro di diploma che va considerato quale parte integrante della formazione e che, grazie alla padronanza di

tecniche di lavoro adeguate, deve consentirgli di dimostrare l'acquisita capacità di riflessione e di analisi.

<sup>2</sup>Per la realizzazione del lavoro lo studente beneficia della consulenza di un docente che è a sua disposizione durante le lezioni settimanali previste dal piano di studio.

<sup>3</sup>Il tema del lavoro di diploma deve essere comunicato alla segreteria almeno una settimana prima dell'inizio del terzo anno e approvato dal gruppo dei docenti responsabili.

<sup>4</sup>Il lavoro di diploma può essere effettuato in gruppi di al massimo tre persone o individualmente e deve essere consegnato al docente responsabile entro la fine del mese di aprile del terzo anno.

## CAPITOLO II Ammissione

### Ammissione senza esame

**Art. 20**<sup>[5]</sup> Al primo anno della Scuola di diploma possono iscriversi come allievi regolari senza esame d'ammissione gli studenti:

- a) in possesso della licenza di scuola media che hanno ottenuto il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori;
- b) in possesso della licenza di scuola media se rispondono ai seguenti requisiti:
  1. aver ottenuto una media di almeno 4.50 nelle materie obbligatorie della licenza di scuola media, con riduzione di un decimo di punto per ogni corso attitudinale frequentato;
  2. avere al massimo una nota insufficiente non inferiore al 3 nelle materie obbligatorie;
- c) provenienti da scuole pubbliche di altri Cantoni o da scuole svizzere all'estero, se hanno compiuto o compiono entro l'anno civile i 15 anni, conoscono sufficientemente la lingua italiana e hanno concluso con successo un curriculum scolastico di 9 anni, riconosciuto dal Cantone Ticino per l'iscrizione senza esami alle scuole medie superiori; sono riservati gli accordi particolari per l'ammissione degli allievi provenienti dal Grigioni italiano.

### Ammissione con esame

**Art. 21**<sup>[6]</sup> <sup>1</sup>Al primo anno della Scuola di diploma possono iscriversi come allievi regolari, previo esame d'ammissione, gli studenti in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti all'art. 20 del presente regolamento e gli studenti in possesso di un titolo di studio equipollente alla licenza di scuola media.

<sup>2</sup>L'esame d'ammissione comporta una prova scritta in ognuna delle seguenti materie: italiano, matematica e tedesco.

<sup>3</sup>L'esame è superato con almeno la media del 4 e con al massimo un'insufficienza non inferiore al 3.

### Organizzazione degli esami

**Art. 22** Gli esami d'ammissione sono organizzati dalla direzione entro la fine di agosto.

### Ammissione al secondo anno

**Art. 23** <sup>1</sup>Gli studenti promossi alla fine del primo anno di una scuola media superiore possono iscriversi al secondo anno della scuola di diploma previo colloquio d'ammissione.

<sup>2</sup>Gli studenti provenienti da altre scuole pubbliche o private possono iscriversi previo esame d'ammissione, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e abbiano frequentato con promozione un curriculum scolastico di dieci anni.

<sup>3</sup>L'esame d'ammissione è regolamentato dalla direzione.

## CAPITOLO III Promozione

### Assegnazione delle note semestrali e finali

**Art. 24** <sup>1</sup>Le note semestrali, finali e di diploma vanno dall'1 al 6; la nota migliore è il 6, la nota peggiore l'1; il 4 significa la sufficienza. È ammesso l'uso dei mezzi punti.

<sup>2</sup>La nota finale è assegnata alla fine dell'anno scolastico dal docente della materia, tenendo equamente conto delle note semestrali conseguite dallo studente.

<sup>3</sup>Le note semestrali e finali non possono essere mutate durante la conferenza finale.

### Mancata assegnazione di una nota

**Art. 25** <sup>1</sup>Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto.

<sup>2</sup>Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che lo studente abbia recuperato la materia di quel semestre.

<sup>3</sup>Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.

### **Condizioni per la promozione**

**Art. 26** <sup>1</sup>Il passaggio da un anno al successivo è dato con la sufficienza in tutte le materie o con due insufficienze al massimo, a condizione che nessuna nota finale sia inferiore al 3 e che la media delle note finali sia uguale o superiore al 4.

<sup>2</sup>La mancata assegnazione della nota finale in una materia comporta la non promozione; fa eccezione il caso in cui sia stata concessa dalla direzione una dispensa in base ad un certificato medico.

<sup>3</sup>Le materie di strategie dell'apprendimento e d'introduzione alle problematiche professionali non sono soggette a valutazione.

<sup>4</sup>L'allievo non promosso può ripetere l'anno una sola volta.

### **Provvedimento eccezionale di promozione**

#### **a) applicazione**

**Art. 27** <sup>1</sup>Il Consiglio di classe può promuovere lo studente che non ha raggiunto i risultati prescritti dall'art. 26, purché il suo grado di preparazione sia considerato nel complesso soddisfacente e abbia al massimo tre note finali insufficienti.

<sup>2</sup>Il provvedimento eccezionale di promozione non può essere applicato allo studente che ha ricevuto più di tre note insufficienti alla fine del secondo semestre.

<sup>3</sup>Il provvedimento eccezionale di promozione non può essere applicato per due anni consecutivi e più di due volte durante tutta la formazione.

<sup>4</sup>L'applicazione del provvedimento non modifica né il totale dei punti né le singole note e viene segnata nella tabella della scuola e nella pagella dello studente.

#### **b) partecipazione al Consiglio di classe**

**Art. 28** <sup>1</sup>Al Consiglio di classe partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i docenti di materia.

<sup>2</sup>Se per motivi di forza maggiore si verificano delle assenze, la discussione sulla promozione ha luogo solo se, a giudizio della direzione, sussistono le condizioni per una decisione corretta.

#### **c) discussione**

**Art. 29** La discussione nel Consiglio di classe è introdotta dal docente di classe, il quale redige il verbale della seduta; ogni docente avente diritto di voto deve intervenire presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza.

#### **d) votazione**

**Art. 30** <sup>1</sup>Ogni docente che ne ha diritto esprime un solo voto, indipendentemente dal numero delle materie che insegna.

<sup>2</sup>Il voto dev'essere espresso in forma aperta; non è ammessa l'astensione.

<sup>3</sup>La decisione è presa a maggioranza dei votanti. In caso di parità la promozione non è concessa.

## **CAPITOLO IV**

### **Diploma e attestato di maturità professionale**

#### **Diploma**

**Art. 31** Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura [\[7\]](#) (Dipartimento) rilascia il diploma della scuola in conformità con le Direttive per il riconoscimento delle scuole di diploma emanate l'11 luglio 1987 dalla Conferenza svizzera dei direttori dell'istruzione pubblica.

#### **Materie**

**Art. 32** Il diploma reca le note delle materie seguenti:

1. italiano,
2. francese,
3. tedesco,
4. matematica,
5. biologia e chimica,
6. fisica,
7. scienze sociali,
8. educazione alla salute e al consumo,
9. educazione fisica,
10. lavoro di diploma,
11. opzioni III anno.

## **Accesso agli esami finali**

**Art. 33** L'accesso agli esami finali è subordinato:

- a) all'ottenimento delle note del secondo semestre;
- b) alla frequenza regolare della scuola durante i due ultimi anni di studio, riservati casi particolari a giudizio della direzione.

## **Esami finali**

**Art. 34** <sup>1</sup>Gli esami finali comprendono:

- a) prove scritte e orali in italiano e, a scelta, francese o tedesco;
- b) prova scritta di matematica, biologia e chimica, scienze sociali.

<sup>2</sup>La scelta tra il francese e il tedesco quale materia d'esame deve essere notificata dallo studente alla direzione entro la fine di aprile.

<sup>3</sup>La direzione fissa le date degli esami.

## **Esame scritto e orale**

**Art. 35** <sup>1</sup>Il docente e l'esperto di materia preparano i testi dell'esame scritto.

<sup>2</sup>Gli esami scritti sono corretti e valutati dal docente e devono poi essere sottoposti all'esperto di materia prima dell'esame orale.

<sup>3</sup>Nell'esame orale il candidato è interrogato dal docente e dall'esperto di materia.

## **Valutazione degli esami finali**

**Art. 36** Le valutazioni delle prove scritte e orali devono essere concordate tra il docente e l'esperto di materia.

## **I motivi di forza maggiore**

**Art. 37** <sup>1</sup>Se per motivi di forza maggiore uno studente non può partecipare all'esame o può parteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente la direzione.

<sup>2</sup>In caso di malattia l'allievo deve dimostrare con un certificato medico che non è in grado di svolgere l'esame.

<sup>3</sup>L'intero esame o una parte dello stesso deve essere recuperato al più presto.

## **Presenza di terze persone**

**Art. 38** Agli esami finali possono assistere, oltre al docente ed all'esperto di materia, il direttore ed il vicedirettore, un delegato del Dipartimento e i rappresentanti della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica istruzione.

## **Mezzi ausiliari**

**Art. 39** Prima dell'esame finale agli studenti vengono comunicati in forma scritta gli eventuali mezzi ausiliari di cui si possono servire durante gli esami.

## **Assegnazione delle note di diploma**

**Art. 40** <sup>1</sup>Le note di diploma sono calcolate nel modo seguente:

- a) per le materie in cui è previsto un esame finale scritto ed orale, la nota di diploma è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto delle note del primo semestre, del secondo semestre, dell'esame scritto e dell'esame orale;
- b) per le materie in cui è previsto solo un esame finale scritto, la nota dell'esame, la nota del primo semestre e quella del secondo semestre contano ciascuna 1/3.

<sup>2</sup>La nota delle materie senza esame è la nota media ottenuta durante l'ultimo anno.

## **Condizioni per l'ottenimento del diploma**

**Art. 41** L'allievo ottiene il diploma se sono ossequiate le condizioni contenute negli art. 26 e 27 del presente regolamento.

## **Maturità professionale sociosanitaria**

**Art. 42** <sup>1</sup>Allo studente che ha conseguito il diploma della scuola e che ha successivamente svolto un periodo di esperienza lavorativa valutata positivamente, il Dipartimento rilascia l'attestato di maturità professionale sociosanitaria istituita secondo il diritto cantonale.

<sup>2</sup>La Divisione della formazione professionale determina la durata, il genere e le modalità di esecuzione dell'attività professionale richiesta a tale scopo.

## TITOLO III

### **Corso del decimo anno e anno intensivo**

**Art. 43-45** ...[8]

TITOLO IV  
**Corso serale per adulti**  
CAPITOLO I  
**In generale**

**Scopo e impostazione**

**Art. 46** Il corso è indirizzato ad adulti che intendono conseguire il diploma o prepararsi agli esami di ammissione alle scuole sociali e sanitarie.

CAPITOLO II  
**Piano degli studi**

**Durata**

**Art. 47** <sup>1</sup>Il corso è strutturato in unità di materia da capitalizzare; la sua durata equivale a un programma di due anni a tempo pieno con 20 ore di lezione alla settimana.

<sup>2</sup>Le unità di materia sono stabilite nel modo seguente:

Unità di materia	N. ore settimanali
Italiano 1	3
Italiano 2	3
Francese 1 o Tedesco 1	3
Francese 2 o Tedesco 2	3
Matematica 1	3
Matematica 2	2
Fisica 1	2
Fisica 2	1
Chimica 1	2
Biologia 1	2
Biologia e chimica 2	4
Geografia-economia	2
Storia e introduzione alle istituzioni politiche e sociali	2
Scienze umane	4
Educazione artistica	2
Metodi di lavoro 1	1
Metodi di lavoro 2	1
Totale	40

**Unità capitalizzabili ed equivalenze**

**Art. 48** <sup>1</sup>Ogni unità di livello 1 deve essere acquisita per poter accedere all'unità di livello 2 della stessa materia.

<sup>2</sup>L'allievo può pianificare i suoi studi in base alla sua capacità, disponibilità e situazione personale; la durata degli studi non deve tuttavia superare i quattro anni dall'ammissione.

<sup>3</sup>Le equipollenze sono accordate dalla direzione sulla base di diplomi o attestazioni ottenuti con la frequenza di corsi equivalenti nei contenuti a quelli contemplati nell'art. 47 cpv. 2 e possono essere controllate con esami.

**Biologia e chimica**

**Art. 49** L'unità di livello 2 di biologia e chimica è istituita come area di materia e le lezioni vi si svolgono in modo integrato.

**Scienze umane**

**Art. 50** L'insegnamento delle scienze umane ha carattere pluridisciplinare nei campi della pedagogia e della psicologia.

**Educazione artistica**

**Art. 51** L'allievo ha la possibilità di scelta fra le seguenti materie: teatro, musica, attività creative.

CAPITOLO III  
**Ammissione**

**Condizioni per l'ammissione**

- Art. 52** <sup>1</sup>Possono iscriversi al corso le persone che hanno un'età minima di 20 anni compiuti o da compiere durante l'anno civile in cui ha inizio il corso e che sono in possesso di una licenza di scuola media o che dispongono di una formazione ritenuta equivalente.
- <sup>2</sup>Ai candidati è richiesta la presentazione di un dossier di candidatura, in base al quale la direzione può chiedere un colloquio con il candidato oppure prevedere un esame d'ammissione in una o più materie.
- <sup>3</sup>I candidati ammessi al corso sono chiamati a pagare una tassa scolastica stabilita dalla direzione della scuola.

#### CAPITOLO IV

### Valutazione e capitalizzazione delle unità di materia

#### Valutazione

- Art. 53** Un sistema di valutazione continua permette allo studente di conoscere in ogni momento la sua situazione in rapporto alle esigenze richieste.

#### Capitalizzazione delle unità di materia

- Art. 54** <sup>1</sup>L'acquisizione di ogni unità di materia è attestata alla fine del periodo d'insegnamento con un esame in cui si verifica il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti; fanno eccezione le unità di materia capitalizzate con il riconoscimento di equipollenza.
- <sup>2</sup>La direzione fissa la data e le modalità d'esame.
- <sup>3</sup>L'accesso all'esame è subordinato alla frequenza regolare delle lezioni.
- <sup>4</sup>In caso di risultato negativo lo studente può ripresentarsi ad una successiva sessione d'esame.
- <sup>5</sup>L'esame può essere ripetuto al massimo due volte.

#### CAPITOLO V

### Diploma

#### Diploma

- Art. 55** <sup>1</sup>Allo studente che ha capitalizzato tutte le unità nelle materie prescritte all'art. 47, il Dipartimento rilascia il diploma della scuola.
- <sup>2</sup>Nel diploma figurano le unità di materia acquisite e le equipollenze accordate dalla direzione secondo l'art. 48.
- <sup>3</sup>I docenti delle diverse unità di materia possono adottare un provvedimento eccezionale per lo studente a cui manca l'acquisizione di una sola unità, purché il suo grado di preparazione sia considerato nel complesso soddisfacente.

#### TITOLO V

### Sanzioni disciplinari

#### Sanzioni

- Art. 56** <sup>1</sup>Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di colloquio chiarificatore con gli insegnanti, i quali, considerata la natura e la gravità del caso, richiedono l'intervento del docente di classe, della direzione o dei detentori dell'autorità parentale.
- <sup>2</sup>La direzione, sentito se del caso il parere del Consiglio di classe, adotta secondo la gravità: l'ammonizione con comunicazione scritta ai detentori dell'autorità parentale; la sospensione dalla scuola fino a 3 giorni, con comunicazione scritta ai detentori dell'autorità parentale e al Dipartimento.
- <sup>3</sup>Le sanzioni disciplinari sono annotate sul registro della scuola.
- <sup>4</sup>In casi di grave indisciplina la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, può proporre l'esclusione dalla scuola, che è di competenza del Dipartimento; lo studente escluso non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.
- <sup>5</sup>Contro la decisione di esclusione dalla scuola è dato ricorso al Consiglio di Stato.

#### Esclusione dall'esame

- Art. 57** <sup>1</sup>L'esclusione dall'esame avviene normalmente se lo studente, durante lo svolgimento dello stesso:
- si serve di mezzi ausiliari non autorizzati o trasgredisce in altro modo all'ordinamento dell'esame;
  - si assenta senza un motivo comprovato di forza maggiore.
- <sup>2</sup>L'esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso, predisposta dalla direzione entro l'inizio dell'anno successivo. In tal caso possono essere messe a carico dell'allievo, in tutto o in parte, le spese d'organizzazione per la ripetizione dell'esame.

<sup>3</sup>In caso di azioni illecite gravi, la direzione può decidere la ripetizione dell'ultimo anno quale sanzione disciplinare.

## TITOLO VI Disposizioni finali

**Art. 57a**<sup>[9]</sup> Per le contestazioni in materia di valutazioni finali e promozione è applicabile il Regolamento di applicazione della Legge della scuola.

### Disposizioni transitorie

**Art. 58** <sup>1</sup>Il Regolamento del 26 giugno 1985 della Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali è abrogato.

<sup>2</sup>Restano in vigore per gli allievi che hanno iniziato gli studi prima dell'anno scolastico 1995/96 il programma e gli articoli riportati nell'allegato, che hanno validità per gli anni scolastici 1995/96 e 1996/97.

### Pubblicazione ed entrata in vigore

**Art. 59** Il presente regolamento, unitamente al suo allegato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 1995/96.

## Allegato al Regolamento della Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali del 30 agosto 1995<sup>[10]</sup>

### Passaggio da una classe a quella successiva

**Art. 1** <sup>1</sup>Il passaggio da una classe a quella successiva è dato con la sufficienza in tutte le materie o con due insufficienze al massimo, a condizione che nessuna nota finale sia inferiore a 3 e che la media delle note finali sia almeno uguale a 4. Nel computo della media non sono comprese le note di condotta e di educazione fisica.

<sup>2</sup>Le note di fine anno sono assegnate dal docente della materia, tenendo equamente conto delle note tanto del primo quanto del secondo semestre.

<sup>3</sup>Il Consiglio dei docenti di classe può modificare di un punto al massimo la nota d'una sola materia, se da ciò dipende la promozione dell'allievo e se i docenti giudicano l'allievo meritevole di passare nella classe seguente. Il cambiamento della nota va segnato nella tabella della scuola e nel libretto scolastico.

### Accesso agli esami di licenza

**Art. 2** L'accesso agli esami di licenza è subordinato:

- a) alla frequenza regolare della scuola almeno durante i due ultimi anni di studio;
- b) all'ottenimento delle note del secondo semestre, compresa quella relativa al lavoro di diploma.

### Esami di licenza

**Art. 3** <sup>1</sup>Gli esami di licenza comprendono:

- a) prove scritte e orali in italiano e sociologia e, a scelta, francese o tedesco;
- b) prova scritta di matematica;
- c) prove scritte in biologia e chimica per l'indirizzo sanitario, rispettivamente prove scritte in psicologia e biologia per l'indirizzo sociale.

<sup>2</sup>La scelta tra il francese e il tedesco quale materia d'esame deve essere notificata dall'allievo alla direzione della scuola entro la fine di aprile.

### Classificazioni

**Art. 4** <sup>1</sup>Nelle classificazioni finali le note, tanto per le materie d'esame, quanto per le altre, vanno dall'1 a 6 e vengono assegnate tenendo equamente conto del profitto dell'intero anno scolastico; è ammesso l'uso dei mezzi punti.

<sup>2</sup>La licenza è conseguita se l'allievo ottiene il risultato minimo richiesto per il passaggio da una classe a quella successiva.

<sup>3</sup>Il candidato che non ha ottenuto il diploma della scuola ha il diritto di ripresentarsi agli esami solo dopo aver ripetuto l'ultimo anno come studente regolare.

### Diploma

**Art. 5** <sup>1</sup>A chi supera gli esami di licenza è rilasciato il diploma della Scuola.

<sup>2</sup>Il diploma menziona l'indirizzo scelto.

- 
- [1] Titolo modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.
  - [2] Ingresso modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.
  - [3] Cpv. modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.
  - [4] Art. introdotto dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 168.
  - [5] Art. modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.
  - [6] Art. modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 5.12.1997 - BU 1997, 533.
  - [7] Denominazione modificata in "Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport" DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
  - [8] Art. abrogati dal R 8.5.2001; in vigore dall'11.5.2001 ed è applicabile a partire dall'anno scolastico 2001/2002 - BU 2001, 116.
  - [9] Art. introdotto dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 311.
  - [10] Ora R della Scuola cantonale di diploma - BU 1997, 533.